Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 23 giugno 1926 — Numero 144

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1332.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 1022.

Provvedimenti economici a favore del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 220;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali a decorrere dal 1° dicembre 1923 sono stabiliti nella stessa misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 2.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si applica la disposizione del l'art. 209 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla maggiore assegnazione di fondi occorrenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 119. — COOP

Numero di pubblicazione 1333.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1926, n. 1023.

Modificazioni al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa la istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949;

Considerato che il provvedimento, in quanto si riferisce a termini di imminente scadenza, si manifesta urgente ed indilazionabile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 44 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, sono rispettivamente sostituite da quelle dei due articoli seguenti.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il termine entro cui dovranno essere fissate — con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Governatore — le norme in conformità delle quali dovranno farsi le designazioni, da parte degli Enti interessati, per la nomina dei Consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'art. 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Art. 3.

Per la nomina dei Consultori, nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a stabilire:

a) il termine entro cui gli Enti interessati dovranno procedere alla designazione dei nomi di loro spettanza;

b) la data di entrata in ufficio dei Consultori;

c) la durata della prima permanenza in carica dei Consultori.

Fino a che non sarà stabilita la data di cui alla lettera *b)* del presente articolo, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai Consultori e alla Consulta resterà sospesa, e le pronunzie della Commissione prevista dall'articolo 31 del presente decreto, saranno valide anche in mancanza dei membri di cui alla lettera *d)* dello stesso art. 31.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 120. — COOP

Numero di pubblicazione 1334.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. **1011.**

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria di 1ª classe in Briga in sostituzione del Regio vice consolato soppresso.

N. 1011. R. decreto 20 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Briga viene soppresso, ed è istituito, nella medesima residenza, a decorrere dalla data del presente decreto, un Regio consolato di 1ª categoria con rango di 1ª classe e con giurisdizione sul Cantone del Vallese, con l'assegno annuo da corrispondersi al titolare fissato in L. 16,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 15,000 oro.

Col decreto stesso si dispone altresì che la giurisdizione consolare della Regia legazione in Berna comprenda il Cantone di Berna.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926

Numero di pubblicazione 1335.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. **1020.**

Contributo scolastico dei comuni di Sequals e Spilimbergo.

N. 1020. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che i comuni di Sequals e Spilimbergo, della provincia di Udine, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in L. 8395.59 e L. 19,522.61 coi Regi decreti 11 febbraio 1915, n. 385, e 17 gennaio 1915, n. 252 è rispettivamente ridotto e elevato a L. 7556.05 e L. 20,362.15 a decorrere dal 18 marzo 1924.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1926.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 aprile 1926.

Assegnazione di locali, fabbricati, aree per i servizi governativi per quanto si riferisce alla sistemazione della città di Fiume.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Vista la deliberazione 22 febbraio 1926 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre 1925, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi, per quanto si riferisce alla sistemazione della città di Fiume;

Di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per la pubblica istruzione;

Decreta:

1° Di cedere gratuitamente in proprietà al comune di Fiume il fabbricato nel viale Mussolini, conosciuto sotto la denominazione di ex Ospedale militare, con obbligo da parte del Comune di riparare quella parte che non è stata occupata come caserma dei pompieri, per adibirla a caserma della Regia guardia di finanza o dei Reali carabinieri o comunque per ufficio pubblico governativo senza che lo Stato sia tenuto, in perpetuo, a corrispondere alcun corrispettivo.

2° Di permutare i seguenti fabbricati demaniali:

a) Scuola complementare D'Annunzio, via Flavio Gioia;

b) Scuola media femminile ora Liceo-ginnasio Sem Benelli;

c) Scuola elementare ungherese, piazza Cambieri;

d) Scuola elementare meccanica, via dell'Istria;

e) Scuola elementare di via della Torretta,

con la caserma Armando Diaz di proprietà comunale senza alcun conguaglio per l'eventuale maggior valore dei primi.

3° Concedere gratuitamente per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1926 l'uso del palazzo del Governatore, ed annessa palazzina e giardino alla Provincia, con solo obbligo da parte di questa, di provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di rimborsare allo Stato le imposte relative ai detti stabili.

4° Di cedere gratuitamente il fabbricato ex Accademia di marina in viale Mussolini, con l'area fabbricabile adiacente e con edificio ad uso uffici prospicenti sul viale Mussolini, all'Ospedale civile quando questo sarà eretto in Ente morale riconosciuto dallo Stato, con obbligo all'Ospedale stesso di cedere gratuitamente una parte del fabbricato in viale Mussolini, all'istituenda Congregazione di carità per i suoi uffici, e, pure senza alcun compenso, quelle aree, che non sono strettamente indispensabili ai propri servizi e che potessero invece essere utilizzate per nuove costruzioni, al Comune.

5° Di cedere gratuitamente il fabbricato « ex Scuola meccanica civile » al « Nido Luisa D'Annunzio » quando questo sarà eretto in Ente morale riconosciuto dallo Stato.

6° Di prendere atto:

a) dell'assegnazione fatta il 10 novembre 1923 dal Governatore S. E. Giardino alla Cassa fiumana per ammalati ed alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dell'edificio del fabbricato denominato Cassa fiumana per ammalati;

b) dell'assegnazione fatta dal Governo provvisorio con decreto-legge 7 aprile 1921 dell'edificio in via Firenze, già Scuola cittadina femminile, all'Arcivescovado per sede del vescovo e degli uffici di curia;

o) dell'assegnazione fatta dal Governo di Fiume con decreto settembre 1923 dell'edificio già giardino infantile della Torreta alla parrocchia della Torretta per sede della medesima.

Roma, addì 21 aprile 1926.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 maggio 1926.
Sistemazione dei servizi statali in Milano e conseguente disponibilità per la vendita di immobili demaniali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Vista la deliberazione 29 aprile 1926 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi, circa i criteri di massima da seguire per l'impegno delle nuove costruzioni e circa la precedenza da dare alla soluzione di taluni problemi;

Preso atto delle relazioni presentate dalla Sottocommissione nelle quali si prospettano i problemi più urgenti e si propongono le soluzioni relative;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione dei servizi statali in Milano si dovrà provvedere alle seguenti costruzioni:

1° Caserma per il Reggimento artiglieria a cavallo su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

2° Edificio su area di risulta della Caserma Principe Eugenio di Savoia in corso P. Vittoria occupata dal Reggimento artiglieria a cavallo, per i servizi governativi (Intendenza, uffici imposte, tasse, ufficio tecnico di finanza, laboratori, tasse di fabbricazione e magazzini relativi, sezione tecnica catastale, ed Archivio zincomatrici, Comandi dell'aeronautica, Genio civile ed altri uffici minori) o su altra area di risulta più conveniente;

3° Fabbricato in zona possibilmente raccordata con la Ferrovia per i Magazzini stampati per l'Italia settentrionale del Provveditorato generale dello Stato e laboratori denaturanti;

4° Adattamento ed ampliamento della Dogana in via Melchiorre Gioia per i servizi della Regia guardia di finanza;

5° Caserma pel 12° Reggimento bersaglieri su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

6° Caserma pel 27° Reggimento artiglieria da campagna su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

7° Fabbricato per panificio militare, magazzini viveri e casermaggi militari (tutti i servizi di commissariato) su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

8° Fabbricato pel Tribunale militare e carceri militari;

9° Caserma per i due reggimenti fanteria (7° ed 8°) su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

10° Caserma per un reggimento di fanteria su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

11° Caserma pel Reggimento cavalleria Savoia su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

12° Fabbricato per deposito autoveicoli su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

In conseguenza delle nuove costruzioni di cui al precedente articolo diverranno disponibili per la vendita i seguenti immobili, di cui si ordina ai Ministeri attualmente usuari la dismissione al Ministero delle finanze per i successivi provvedimenti di competenza:

1° Area demaniale Niguarda (metri quadrati 2360, immediatamente);

2° Ex reclusorio in via Parini;

3° Caserma Principe Eugenio di Savoia in corso P. Vittoria, 23 (esclusa la parte destinata per la costruzione dell'edificio di cui al n. 2 dell'art. 1 e non appena eseguita la costruzione di cui al n. 1 del precedente articolo);

4° Cavallerizza Savoia in via Bezzecca occupata dal Reggimento artiglieria a cavallo (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 1 del precedente articolo);

5° Palazzo del Broletto in via Broletto n. 7 e Rovella n. 12 occupato dall'Intendenza, dal Catasto e dagli uffici tasse (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 2 del precedente articolo);

6° Fabbricato ex Zecca in via Moscova e via Manin occupato dai Magazzini stampati, laboratorio denaturanti, guardia di finanza, Ufficio tecnico di finanza, Ufficio pacchi postali città (non appena eseguite le costruzioni di cui al n. 2-3 del precedente articolo);

7° Palazzo in via Monforte occupato dall'Agenzia delle imposte (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 2 del precedente articolo);

8° Caserma Luciano Manara in P. San Sempliciano, 4, 6, 8, via Ancona 1, via Moscova 19, 21, 23; occupata dal 12° Bersaglieri ciclisti, cavalleria presidiaria, rimessa per biciclette ed autocarri ed alloggi vari (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 5 del precedente articolo);

9° Caserma Villata in via S. Vittore 15, 17, occupata dal 27° Reggimento artiglieria campagna (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 6 del precedente articolo);

10° Fabbricato Santangelo in via Montebello 31-33, corso Porta Nuova 14-16, occupato dal Magazzino principale di casermaggio, Tribunale militare, carceri militari ed alloggi (non appena eseguita la costruzione di cui ai numeri 7, 8 del precedente articolo);

11° Caserma Besozzi in via Vincenzo Monti 59, occupata dalla 2° Compagnia sussistenza, magazzini viveri, panificio militare, forni e panificazioni (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 7 del precedente articolo);

12° Caserma Garibaldi in P. Sant'Ambrogio n. 1, 3 e 5, occupata dal 7° ed 8° Reggimento fanteria (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 9 del precedente articolo);

13° Caserma Mainoni in via Mario Pagano 12, occupata dal 68° Reggimento fanteria (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 10 del precedente articolo);

14° Caserma Montebello in via Vincenzo Monti 58, occupata dal Reggimento Savoia cavalleria (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 11 del precedente articolo);

15° Hangar di Villapizzone. L'ex aeroscalo è adibito ora per deposito autoveicoli 2° Raggruppamento trasporti (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 12 del precedente articolo);

16° Ex essiccatoio di Villapizzone (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 12 del precedente articolo);

17° Padiglione della Comasina posto alla Comasina, occupato dai magazzini dei materiali sanitari (non appena trasportati altrove i materiali sanitari).

Art. 3.

Alle nuove costruzioni, per le quali non vi sia espresso stanziamento di bilancio, si provvederà in dipendenza delle alienazioni di beni indicati all'art. 2 e con l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 1.

I provvedimenti per l'esecuzione delle opere dovranno avvenire solo dopo che saranno stanziati nelle forme di legge i fondi per ciascuna opera, provenienti da vendita di immobili statali.

Roma, addì 13 maggio 1926.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 aprile 1926.

Assegnazione dell'area demaniale in Roma, denominata ex Piazza d'Armi, ai Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,

PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Vista la deliberazione 8 febbraio 1926 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi, per quanto si riferisce alla dismissione dell'autorità militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale in Roma, denominata ex Piazza d'Armi, confinante col viale Mazzini, via Silvio Pellico, via Nicola Ricciotti e via Angelo Brofferio; e tenute presenti le intese corse fra l'Amministrazione dell'interno, e quelle delle finanze e della pubblica istruzione, per l'assegnazione dell'area in parola in parte al Ministero dell'interno per uso di caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed in parte al Ministero della pubblica istruzione per uso del Convitto nazionale femminile; ed il disinteressamento manifestato dal Ministero dell'aeronautica;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, le finanze e la pubblica istruzione;

Decreta:

1° Il Ministero della guerra dismette al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) l'area demaniale suddetta dell'ex Piazza d'Armi in Roma;

2° Il Ministero delle finanze assegna a quello dell'interno una parte dell'area stessa della superficie di mq. 22.000 circa per la costruzione delle caserme per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (caserme provvisorie);

3° Il Ministero delle finanze assegna a quello della pubblica istruzione l'altra parte dell'area della superficie di mq. 17.300 circa per la costruzione di un edificio pel Convitto nazionale femminile.

Roma, addì 21 aprile 1926.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 maggio 1926.

Sistemazione dei servizi statali in Napoli e conseguente disponibilità per la vendita di immobili demaniali.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,

PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Vista la deliberazione 29 aprile 1926 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, numero 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi, circa i criteri di massima da seguire per l'impegno delle nuove costruzioni e circa la precedenza da dare alla soluzione di taluni problemi;

Preso atto delle relazioni presentate dalla Sottocommissione nelle quali si prospettano i problemi più urgenti e si propongono le soluzioni relative;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione dei servizi statali in Napoli si dovrà provvedere alle seguenti costruzioni:

1° Edificio nella zona di Monteoliveto, incorporandovi anche l'attuale fabbricato demaniale per la sistemazione dei servizi governativi (Intendenza finanza, Conservatoria ipoteche, Avvocatura erariale distrettuale, uffici delle tasse, delle imposte, del catasto, del Genio civile, Comandi dell'aeronautica, Circolo ispezione ferroviaria, Sezione idrografica, Circolo ispezione industria e lavoro ed altri uffici minori);

2° Magazzini coloniali e del centro idrovolanti per la Regia aeronautica possibilmente ai Granili, unitamente agli altri magazzini militari;

3° Fabbricato sull'area adiacente all'Orto botanico per i Magazzini stampati del Provveditorato generale dello Stato;

4° Fabbricato pei depositi e magazzini delle privative (sarà provveduto a cura dell'Amministrazione interessata);

5° Ampliamento fabbricato dogana vecchia a Poggioreale per la Regia guardia di finanza;

6° Fabbricato per l'accasermamento della Regia guardia di finanza destinata ai servizi del porto;

7° Fabbricato sull'area in vicinanza dell'Orto botanico per una sezione dell'Archivio di Stato;

8° Fabbricato per il panificio militare (che dovrebbe anche incorporare il servizio per la marina e per l'aeronautica) ed i servizi del commissariato, compreso il magazzino centrale militare, in prossimità della ferrovia, qualora assolutamente impossibile sistemarli ai Granili;

9° Fabbricato su area da determinarsi per l'Ospedale militare da studiare per la sistemazione anche dell'Ospedale di marina ed eventualmente della Scuola di sanità;

10° Caserma per un gruppo controaerei su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

11° Caserma per una sezione disinfezione su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

12° Caserma per il gruppo treno (ippo-trainato) del raggruppamento trasporti su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

13° Sistemazione dei vari magazzini militari possibilmente ai Granili.

Art. 2.

In conseguenza delle nuove costruzioni di cui al precedente articolo diverranno disponibili per la vendita i seguenti immobili di cui si ordina ai Ministeri attualmente usuari la dismissione al Ministero delle finanze per i successivi provvedimenti di competenza:

1° Ferriera a Poggioreale in via Poggioreale, in fitto;

2° Fabbricato Venezia in via Poggioreale, in fitto;

3° Casotto in muratura in via Varco Trivio, inutilizzato;

4° Fabbricato in via Cirillo, in fitto;

5° Fabbricato Pascone in via Pascone, in fitto per alloggi;

6° Fabbricato Pascone in via Brecce, in fitto per alloggi;

7° Fabbricato Posto Capece in via Pascone, in fitto per alloggi;

8° Fabbricato Ripalagna in via Pascone, in fitto per alloggi;

9° Cappella Cangiani in via Cappella, in fitto;

10° Fabbricato in via Argine, in fitto per alloggi;

11° Fabbricato Portosalvo in piazza Portosalvo, in fitto per alloggi;

12° Terreni in contrada Cannola, in fitto;

13° Terreni in contrada Poggioreale, in fitto;

14° Strada abbandonata in contrada Pascone;

15° Palazzo Egiziaca a Pizzofalcone;

16° Hotel Milano, in condominio;

17° Hotel Ravacchieri, in condominio;

18° Padiglione Divino Amore Grande in via Grande Archivio occupato dalla Sezione catastale ed alloggi;

19° Palazzo San Giacomo per la parte occupata dall'Intendenza, uffici tasse, imposte, Avvocatura erariale. Magazzino stampati (non appena eseguite le costruzioni di cui ai numeri 1, 3 del precedente articolo);

20° Edificio sali in via Flavio Gioia occupato dal deposito sali ed uffici;

21° Magazzini privative secondo circondario in via Nolana, occupati dai magazzini privative;

22° Deposito di tabacchi in via Benedetto Brin, occupato dal deposito tabacchi;

23° Chiesa ai Granili in via Portici, occupata dal deposito tabacchi (la vendita degli immobili 20, 21, 22, 23 sarà effettuata dopo il concentramento dei servizi giusta gli studi presso la Direzione generale delle privative);

24° Fabbricato adiacente al gruppo delle caserme a Pizzofalcone occupato dall'Archivio storico dell'Esercito e della Marina (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 7 del precedente articolo);

25° Caserma Carmine in via Marina occupata dal panificio militare, magazzino viveri e compagnia sussistenza (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 8 del precedente articolo);

26° Casina Cinese in via Regia di Portici occupata dal Magazzino principale di casermaggio (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 8 del precedente articolo);

27° Ospedale della Trinità in via Magnocavallo (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 9 del precedente articolo);

28° Ospedale di Piedigrotta (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 9 del precedente articolo);

29° Scuola di sanità (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 9 del precedente articolo);

30° Padiglione Santa Lucia occupato dal panificio della marina uffici ed alloggi (non appena reso disponibile dall'Amministrazione della marina ed in relazione al n. 8 del precedente articolo);

31° Fabbricati ai Granili per la parte non utilizzabile pei bisogni governativi;

32° Magazzini della Libia a Porta di Massa. Contengono i magazzini della Direzione artiglieria, della Direzione genio e della Direzione commissariato (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 13 del precedente articolo).

Art. 3.

Alle nuove costruzioni, per le quali non vi sia espresso stanziamento di bilancio, si provvederà in dipendenza delle alienazioni di beni indicati all'art. 2 e con l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 1.

I provvedimenti per l'esecuzione delle opere dovranno avvenire solo dopo che saranno stanziati nelle forme di legge i fondi per ciascuna opera, provenienti da vendita di immobili statali.

Roma, addì 13 maggio 1926.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 maggio 1926.

Sistemazione dei servizi statali in Roma e conseguente disponibilità per la vendita di immobili demaniali.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,

PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Vista la deliberazione 29 aprile 1926 del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi, circa i criteri di massima da seguire per l'impegno delle nuove costruzioni e circa la precedenza da dare alla soluzione di taluni problemi;

Preso atto delle relazioni presentate dalla Sottocommissione nelle quali si prospettano i problemi più urgenti e si propongono le soluzioni relative;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione dei servizi statali in Roma si dovrà provvedere alle seguenti costruzioni:

1° Palazzo pel Ministero dell'aeronautica - via Depretis (coi fondi sul bilancio del Ministero competente);

2° Museo storico dell'aeronautica e caserma su parte dell'area al Poligono della Torretta;

3° Completamento, mediante costruzione di apposita ala, del fabbricato del Ministero della giustizia ed affari di culto in via Arenula pel concentramento dei vari servizi del Ministero (coi fondi appositamente stanziati nel bilancio dei Lavori pubblici);

4° Caserma pel 13° reggimento artiglieria campagna su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

5° Caserma pel reggimento Piemonte Reale cavalleria su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

6° Fabbricato su un relitto delle aree della Città universitaria per le scuderie militari (San Lorenzo ed Arioli);

7° Fabbricato per tutti i Comandi della Capitale e dei Tribunali militari su area del Castro Pretorio;

8° Caserma per il Corpo Reale equipaggi su parte dell'area del Poligono della Torretta;

9° Fabbricato per l'Archivio di Stato e per l'Archivio centrale su area da determinarsi;

10° Fabbricato per l'Intendenza ed uffici tasse sull'area dell'attuale fabbricato in via delle Vergini;

11° Ampliamento e costruzione della Caserma Cadorna in via dell'Olmata per la Regia guardia di finanza;

12° Fabbricato per gli uffici e la biblioteca della Stazione di patologia vegetale (coi fondi sul bilancio del Ministero economia nazionale);

13° Fabbricato per la Stazione di chimica agraria a Villa Celimontana (coi fondi sul bilancio del Ministero economia nazionale);

14° Fabbricato per l'Istituto ittiogenico a Casal dei Pazzi (coi fondi sul bilancio del Ministero economia nazionale);

15° Fabbricato per l'Ufficio metrico centrale in località da determinarsi (coi fondi sul bilancio del Ministero economia nazionale);

16° Fabbricato nei pressi della Ferrovia pel panificio militare e per tutti i servizi di commissariato;

17° Fabbricato per il distretto militare, la compagnia distrettuale, ed il reparto autonomo attualmente nella Caserma Giacomo de Medici, su area del panificio militare in via Principe Umberto e Principe Amedeo e delle tettoie Esquilino lungo il viale Principessa Margherita;

18° Sopraelevazione del Forte Pietralata per accasermamento Reggimento radio telegrafisti;

19° Caserma pel 3° reggimento artiglieria pesante su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

20° Sistemazione Caserma La Marmora in relazione al piano regolatore di quella zona;

21° Poligono per uso del 7° raggruppamento genio su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

22° Sistemazione ed ampliamento dei fabbricati alla Batteria Nomentana;

23° Fabbricato per il Gabinetto batteriologico su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra;

24° Fabbricato presso l'Officina radio telegrafica sul viale Angelico pel ricovero materiali R. T. ora collocati al Forte Antenne;

25° Caserma per un reggimento fanteria (59°) su area da determinarsi dall'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

In conseguenza delle nuove costruzioni di cui al precedente articolo diverranno disponibili per la vendita i seguenti immobili, di cui si ordina ai Ministeri attualmente usuari la dismissione al Ministero delle finanze per i successivi provvedimenti di competenza:

1° Poligono Acqua Acetosa nei pressi dell'Acqua Acetosa (immediatamente);

2° Palazzo in via del Tritone e via della Stamperia presentemente in locazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

3° Casermette Barriera Angelica, già sgombrate dai Reali carabinieri;

4° Fabbricato in via San Filippo, ora viale Rumenia, occupato da alloggi;

5° Fabbricato San Clemente in via omonima, occupato da alloggi;

6° Fabbricato Sant'Apollonia in via del Moro, occupato da alloggi;

7° Convento Santi Domenico e Sisto alla salita del Grillo occupato dalla Direzione generale del fondo culto (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 3 del precedente articolo);

8° Caserma Castro Pretorio in viale Castro Pretorio Policlinico (ad eccezione del tratto di area per la costruzione del fabbricato di cui al n. 7 dell'art. 1 e non appena eseguite le costruzioni di cui ai numeri 4 e 5 del detto articolo);

9° Scuderie San Lorenzo nel Poligono San Lorenzo viale Università occupate da cavalli di ufficiali comandati al Ministero della guerra (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 6 del precedente articolo);

10° Scuderie Arioli presso la Caserma Macao a Castro Pretorio occupate da cavalli di ufficiali dello Stato Maggiore (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 6 del precedente articolo);

11° Fabbricato a San Silvestro al Quirinale, occupato dal Comando generale Reali carabinieri, Direzione Genio ed alloggi (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 7 del precedente articolo);

12° Fabbricato SS. Apostoli in piazza della Pilotta, occupato dal Comando Corpo d'armata, Comando divisione militare, Direzione commissariato, Circolo militare (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 7 del precedente articolo);

13° Fabbricato San Carlo a Catinari in piazza Cairoli, via Sant'Anna, occupato dal Tribunale supremo di guerra e marina e dal Tribunale militare (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 7 del precedente articolo);

14° Caserma in via Sant'Andrea delle Fratte occupata dal distaccamento Corpo Reale equipaggi (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 8 del precedente articolo);

15° Fabbricato ex Convento Benedettini in via Campo Marzio, occupato dall'Archivio di Stato (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 9 del precedente articolo);

16° Caserma Magnanapoli alla salita Magnanapoli, occupata dalla M. V. S. N. (da cedersi al Comune per la sistemazione dei Fori Imperiali non appena possibile trasferire la caserma per la M. V. S. N. sull'area destinata a tale scopo nell'ex Piazza d'Armi di Roma con decreto del Capo del Governo in data 21 aprile 1926 in corso di pubblicazione);

17° Fabbricato alla salita del Grillo occupato dall'Ufficio metrico centrale (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 15 del precedente articolo);

18° Caserma Giacomo de Medici in via Sforza, occupata dal Reparto autonomo (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 17 del precedente articolo);

19° Fabbricato Pietro Rosselli in via Sforza occupato dal distretto militare (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 17 del precedente articolo);

20° Fabbricato a San Pietro a Marcellina in via Labicana, occupato dal magazzino Genio e magazzino casermaggio (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 16 del precedente articolo);

21° Caserma Garibaldi in via Garibaldi occupata dalla compagnia distrettuale (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 17 del precedente articolo);

22° Ex carcere San Paolo in via Caio Cestio occupato da alloggi e da uffici del distretto militare (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 17 del precedente articolo);

23° Forte Monte Mario (da cedersi al Comune in forza della convenzione 21 aprile 1925 e non appena eseguita la costruzione di cui al n. 18 del precedente articolo);

24° Poligono San Lorenzo nel viale Università, occupato dal 3° reggimento artiglieria pesante (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 19 del precedente articolo);

25° Fabbricato San Callisto in via San Cosimato, occupato dal Gabinetto batteriologico veterinario militare e dalla Direzione di artiglieria (non appena eseguita la costruzione di cui al n. 23 del precedente articolo);

26° Ex Poligono Umberto I - lungo il viale Lazio occupato dalla Direzione di artiglieria (non appena eseguito lo sgombero su altri magazzini);

27° Area dell'ex Piazza d'Armi, ove sorgeranno le caserme provvisorie della M. V. S. N., non appena trasferito l'accasermamento del Corpo medesimo in parte della Caserma Cavour al viale delle Milizie (e ciò in conseguenza della costruzione di cui al n. 2 del precedente articolo).

Art. 3.

Alle nuove costruzioni, per le quali non vi sia espresso stanziamento di bilancio, si provvederà in dipendenza delle alienazioni di beni indicati all'art. 2 e con l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 1.

I provvedimenti per l'esecuzione delle opere dovranno avvenire solo dopo che saranno stanziati nelle forme di legge i fondi per ciascuna opera, provenienti da vendita di immobili statali.

Roma, addì 13 maggio 1926.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 9 giugno 1926.

Diplomi di I grado.

1. Comitato di difesa dei fanciulli in Torino.
2. Opera « Cardinal Ferrari » in Milano.
3. Kruch Ercolina.
4. Costanzo dott. cav. uff. Michele.
5. Civita Franceschi Giulia.
6. Pola Falletti di Villafalletto comm. Giuseppe Cesare.
7. Torella cav. di gr. cr. nobile Eraclio.
8. Crosta Curti comm. Lorenzo.
9. Mulassano comm. Amilcare.
10. Canobbio comm. rag. Paolo.
11. Altamura comm. Benedetto.
12. La Monica comm. Raffaele.
13. Rossi monsignor Giacomo.
14. Mazzarisi cav. dott. Stefano.
15. Terruzzi cav. uff. rag. Carlo.

Diplomi di II grado.

1. Regio riformatorio « Gaetano Filangieri » in Napoli.
2. Mazzara dott. Antonino.
3. Pantaleoni cav. uff. dott. Carlo.
4. Martinetti Marietta.
5. Gambieri Virginia.
6. Civardi sac. prof. Luigi.
7. Gamaleri cav. Luigi.
8. D'Anna don Davide.
9. Duchessa d'Andria Capecelatro.
10. Montino dott. cav. Francesco Alberto.
11. Dalmazzo professoressa Fanny.
12. Segre dottoressa Augusta.
13. Vigna avv. cav. uff. Vincenzo.
14. Necco Vittoria.
15. Bottino cav. dott. Efisio.
16. Marconi Eugenio Domenico.
17. Ferrari cav. Ettore.
18. Pinelli conte cav. Federico.
19. Bruno comm. Vittorio.
20. Viglione don Pietro.
21. Bellia avv. comm. Valentino.
22. Busala comm. avv. Ettore.
23. Obert comm. avv. Ettore.
24. Giani comm. Alberto.
25. Bardanzellu comm. avv. Giorgio.
26. Treves Elisa vedova Treves.
27. Cirio Margherita nata Peises.
28. Barberi Conti professoressa Giuseppina.
29. Canova Ester.
30. Gribaudi gr. uff. prof. Piero.
31. Trucchi cav. Cesare.
32. Perrot-Lucchetti Lina.
33. Galleani D'Agliano Ripa Bruschetti di Meana contessa Elena.
34. Canegrati Rosetta.
35. Tremolada cav. Pietro.
36. Calcaterra ing. Pietro.
37. Faino cav. maggior Roberto.
38. Salvi comm. Camillo.
39. Legnani comm. Egidio.
40. Giussani cav Luigi.
41. Traversari Giuseppe.
42. Denaro cav. uff. Lorenzo.
43. Giannettone cav. Bernardino.
44. Solinas cav. dott. Antonio.
45. Varese comm. ing. Pio Giuseppe.
46. Varetti comm. ing. Carlo Vittorio.
47. Raviola cav. uff. Giovanni Antonio.

Diplomi di III grado.

1. Società San Vincenzo de' Paoli in Susa.
2. Lentini sac. Vincenzo.
3. Pezzoli Irene in Maccaferri.
4. Berti Rosa in Calzoni.
5. Garagnani don Pietro.
6. Segreto Concettina.
7. Ballerini Clementina nata Borgarelli.
8. Rona Maria.
9. Dell'Orbo prof. Carlo.
10. Resegotti don Luigi.
11. Crotta Ernesto.
12. Leone cav. uff. dott. Salvatore
13. Panepucci cav. avv. Enrico.
14. Lubrano di Negozio cav. uff. Giovanni.
15. Scaglia cav. Pietro.
16. De Luca prof. Vittorio.
17. De Napoli Virginio.
18. Puoti dott. Giuseppe.
19. Carandente Giuseppe.
20. Cortese Francesco.
21. Forestieri Luigi.
22. Sarno Aurelio.
23. Faicco duca Nicola.
24. De Gennaro avv. Enrico.
25. Cozzolino cav. avv. Francesco.
26. Corinaldi Renza vedova Cohen.
27. Pola Falletti di Villafalletto cav. ing. Mario.
28. Amati Amato.
29. Dell'Erba dott. cav. Antonio.
30. Valentini Alberto.
31. Perdomo avv Icaro.
32. Benso Valentina.
33. Castagneri Giovanni Battista.
34. Faure Lucio.
35. Ardissono Giovanni.
36. Tagliaferri Annibale.
37. Frazioli Flavio.
38. Magistri cav uff. Francesco.
39. Recupero cav Santi
40. Martelli cav. Emanuele.
41. Vassallo cav. Giovanni.

RETTIFICHE.

S. E. il Ministro Guardasigilli con decreti in data 9 giugno 1926 ha disposto:

I diplomi di 2° grado al merito della redenzione sociale conferiti con decreto del 25 giugno 1925 a Munzani don Francesco ed a Santangelo Virginia debbono intendersi intestati a Munzani don Pietro ed a Santagostino Virginia, in religione Suor Claudia Santagostino.

Il diploma di 3° grado al merito della redenzione sociale conferito con decreto del 25 giugno 1925 a Morgando Annetta Maria Delfina Bianca deve intendersi intestato a Morgando Laura Maria Clelia.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 18 giugno 1926, il sig. dott. Felice Titomanlio fu Pasquale, notaio residente ed esercente in Avellino, è stato accreditato presso quell'Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 136

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	78 88	Belgio	80 17
Londra	134 806	Olanda	11 13
Svizzera	536 32	Pesos oro (argentino)	25 48
Spagna	455 37	Pesos carta (argent.)	11 21
Berlino	6 589	New-York	27 688
Vienna	3 90	Belgrado	48 85
Praga	82 —	Budapest	0 0389
Romania	11 75	Russia (cervonetz)	142 90
Dollaro canadese	27 68	Norvegia	6 13
Albania	5 35	Oro	534 25

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % nett (1926)	69 825
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % ordo	44 65
	5.00 % netto	93 675
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 725

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Fuscaldo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Fuscaldo, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene inquadrato al grado 8° con lo stipendio di L. 13.700 oltre L. 3500 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di perito industriale ovvero per il personale insegnante titolare di scuola di qualunque grado e di capofficina titolare di scuole di tirocinio, titoli comprovanti la cultura tecnica e professionale del candidato;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 18 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Vista la pianta organica del Regio istituto di setificio di Como, approvata con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1926;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto di setificio di Como, con l'obbligo di uno degli insegnamenti tecnici fondamentali e con la direzione dei laboratori annessi all'Istituto. I candidati dovranno pure dimostrare di avere conoscenza pratica di qualche branca dell'industria serica.

Art. 2.

Il direttore prescelto agli effetti dell'inquadramento sarà considerato come direttore di istituto industriale e pertanto collocato al grado 6° con lo stipendio di L. 17.800 annue oltre L. 5500 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titoli comprovanti la coltura scientifica, tecnica e professionale del candidato, con speciale riferimento alle industrie seriche

Per i laureati certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto; la firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella profesionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R decreto 19 novembre 1914, n 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn 4, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, per l'esonero dagli esperimenti, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, numero 969.

Roma, addì 18 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736;
Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n 119;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti presso gli istituti superiori di magistero:

1° Lingua e letteratura latina nel Regio istituto superiore di magistero di Firenze;

2° Lingua e letteratura italiana nell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 31 agosto 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo.

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario,

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n 1546.

I documenti di cui ai nn 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa .Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero. Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R decreto 6 aprile 1924, n. 674

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso al posto di direttore della Scuola ostetrica di Verona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di direttore della Scuola ostetrica di Verona.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L 3, entro il giorno 31 agosto 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n 1546.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmene in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorsi a posti di professore non stabile presso università ed istituti superiori.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925 n. 1604;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Presso le università e gli istituti superiori sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza.

1. Diritto e procedura penale nella Regia università di Bari.
2. Filosofia del diritto nella Regia università di Bari.
3. Statistica metodologica economica e finanziaria nella Regia università di Bari.
4. Storia del diritto italiano nella Regia università di Cagliari.
5. Diritto internazionale pubblico e privato nella Regia università di Cagliari.
6. Diritto commerciale nella libera Università di Ferrara.
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella Regia università di Messina.
8. Economia politica nella Regia università di Messina.

Nelle Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Fisica sperimentale nella Regia università di Bari.
2. Fisiologia nella Regia università di Cagliari.
3. Medicina legale nella Regia università di Messina.
4. Clinica medica della Regia università di Modena.
5. Radiologia e terapia fisica nella Regia università di Pavia.
6. Clinica delle malattie mentali e nervose nella Regia università di Sassari.
7. Patologia generale nella Regia università di Sassari.
8. Anatomia patologica nella Regia università di Sassari.
9. Clinica oculistica nella Regia università di Sassari.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia.

1. Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine nella Regia università di Cagliari.
2. Lingua e letteratura tedesca nella Regia università di Napoli.
3. Lingua e letteratura francese nella Regia università di Genova
4. Archeologia nella Regia università di Palermo.
5. Paletnologia nella Regia università di Roma.
6. Numismatica nella Regia università di Roma.

Nelle Facoltà di scienze.

1. Analisi algebrica nella Regia università di Firenze.
2. Chimica fisica nella Regia università di Pisa.
3. Fisica teorica nella Regia università di Roma.

Nelle Scuole d'ingegneria.

1. Macchine nella Regia scuola d'ingegneria di Padova
2. Chimica applicata ed industriale nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
3. Tecnologie elettriche nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
4. Topografia e geodesia operativa nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

Nelle Scuole di farmacia.

1. Chimica farmaceutica e tossicologica nella Regia università di Sassari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il giorno 31 agosto 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° La quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4, debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.